



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI VIGILANZA DI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E SERVIZI ACCESSORI

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	2
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Art. 3 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	2
Art. 4 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO	9
Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO	10
Art. 7 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO	11
Art. 8 - CENTRALE OPERATIVA	13
Art. 9 - ACCESSO ALLE STRUTTURE UNIVERSITARIE	13
Art. 10 - SOPRALLUOGO	14
Art. 11 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'	14
Art. 12 - SOGGETTI PREPOSTI AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO	16
Art. 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE – ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	17
Art. 14 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
Art. 15 - RISERVE E CONTESTAZIONI	18
Art. 16 - PAGAMENTI E REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE	19
Art. 17 - ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA APPALTATRICE.....	20
Art. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	21
Art. 19 - CLAUSOLA SOCIALE	21
Art. 20 - OSSERVANZA DI NORME INTERNE.....	22
Art. 21 - PENALI	22
Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	23
Art. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA	23
Art. 24 - RESPONSABILITA' PER DANNI – COPERTURE ASSICURATIVE.....	23
Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO	24
Art. 26 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA	24
Art. 27 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
Art. 28 - SCIOPERI.....	25
Art. 29 - RECESSO	25
Art. 30 - RISOLUZIONE.....	26
Art. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	26
Art. 32 - SPESE DEL CONTRATTO	27
Art. 33 - CONTROVERSIE	27
Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI	27

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato disciplina l'appalto per l'affidamento del Servizio di vigilanza di edifici (CPV 98341140-8) di pertinenza dell'Università degli Studi di Genova e servizi accessori (CPV 50232200-2 Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione).
2. Il servizio consiste nelle seguenti attività:
 - Vigilanza fissa
 - Ronde ispettive anche mediante auto pattuglia
 - Telesorveglianza impianti antintrusione
 - Televigilanza
 - Telesorveglianza impianti antincendio
 - Servizio di manutenzione delle tecnologie installate per gli impianti anti intrusione e videosorveglianza (o televigilanza)
 - Eventuale fornitura di attrezzature e impianti
 - Creazione e gestione di una anagrafica tecnica.
3. Gli immobili dell'Università degli Studi di Genova sono elencati nelle tabelle allegate al presente capitolato.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato sono regolati dalle seguenti fonti normative:
 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice);
 - T.U.L.P.S. - Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18.06.1931 n. 773 (di seguito TULPS);
 - R.D. 06.05.1940 n. 635 – Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 773/1931 (di seguito Regolamento);
 - D.M. 269/2010 emendato con il D.M. 56/2015, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;
 - D.M. 115/2014 «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente”;

nonché da tutte le condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato, nel Disciplinare e in tutta la documentazione di gara e, per tutto quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile nelle parti compatibili, e da ogni altra disposizione normativa vigente nel settore oggetto dell'appalto.

Art. 3 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto stipulato tra le parte, precisa la data di decorrenza dello stesso. Per alcune prestazioni il contratto potrà indicare date di decorrenza diverse da quella iniziale.
2. L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'impresa non adempia, l'Università ha facoltà di procedere alla risoluzione dello stesso.

3. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Università ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio all'impresa appaltatrice, la quale deve dare immediato corso allo stesso.
4. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'importo offerto in sede di gara.

Art. 4 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il servizio di vigilanza armata e di sicurezza richiesto dall'Università prevede che il personale addetto al servizio di vigilanza sia dotato di apparato radioricevente collegato con la centrale operativa per l'eventuale gestione di eventi anomalie e/o emergenze. Conseguentemente l'Appaltatore deve possedere una centrale operativa dotata delle attrezzature necessarie ad effettuare un collegamento radio diretto con il proprio personale e delle attrezzature che consentano i collegamenti per le video sorveglianze da remoto ed i collegamenti monodirezionali e bidirezionali con i sistemi di allarme.

Il servizio di vigilanza e servizi accessori, è espletato secondo le seguenti tipologie:

- a) **Vigilanza fissa:** ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. b) e dall'Allegato D Sezione III 3.b.2, si tratta del "*servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti?*".

Modalità di esecuzione del servizio: il presente servizio è da intendersi esclusivamente come attività straordinaria, laddove per "straordinarie" si intendono tutte le attività il cui svolgimento viene richiesto, tramite specifico ordine di intervento scritto, dall'Università in giorni ed orari differenti da quelli indicati in TABELLA-1, allegata al presente capitolato, per far fronte a necessità temporanee e/o impreviste legate al verificarsi di un particolare evento. Stante la natura straordinaria di tali attività, legate ad eventi particolari, le attività da espletarsi saranno dettagliate dal direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito "DEC"), se necessarie all'amministrazione, con la richiesta d'intervento e le ore e gli importi successivamente indicati sono quindi da intendersi come non garantiti per il fornitore del servizio.

- b) **Ronde ispettive anche mediante auto pattuglia:** si tratta del servizio svolto secondo le modalità previste nel D.M. 269/2010, in particolare nell'Allegato D Sezione III, 3.c al D.M. 269/2010.

Modalità di esecuzione del servizio: tale servizio di ispezione esterna e/o interna, diurna e/o notturna, è finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale e dev'essere svolto con la frequenza prevista in TABELLA-1, allegata al presente capitolato, e nei percorsi indicati dal DEC nella fascia oraria compresa generalmente dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal lunedì al venerdì e 24 ore al giorno sabato, domenica e festivi, salvo diverse indicazioni risultanti da tabelle allegate o da disposizioni del RUP.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, durante ciascun passaggio, l'autopattuglia deve:

- controllare gli accessi alla struttura;
- inserire o disinserire, a richiesta, gli impianti antiintrusione installati;
- effettuare l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;

- segnalare tempestivamente alla centrale operativa e successivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, anomalie, guasti particolari, e qualsiasi altro evento degno di nota;
- accertare, rilevare e, se necessario, intervenire o allertare le autorità competenti in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite (ad esempio, anomalie di impianti rilevabili a vista, focolai di incendi, fuoriuscite di gas, acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso, apparecchiature elettroniche in funzione in assenza di personale competente, ecc.);
- allertare e collaborare con tutte le figure preposte alla gestione delle emergenze (carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);
- allontanare persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite;
- svolgere eventuali controlli, ispezioni, piantonamenti temporanei di specifiche strutture interne e/o esterne solo in caso di necessità ed al verificarsi di situazioni di emergenza, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali prestazioni minime non sono da ritenersi esaustive, ma potranno essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Università nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di migliorare la gestione e l'efficacia del servizio.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidenzia quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio. In caso di eventi particolari il rapporto di servizio dovrà pervenire al DEC entro le ore 9,00 del giorno successivo; ogni mese, dovrà invece essere inviato al DEC il riepilogo dei fatti accaduti nel mese di riferimento e l'indicazione dei giorni in cui non si sono verificati fatti rilevanti. I controlli sono effettuati sulle strutture indicate dall'Amministrazione, in orari diversi e non programmati, esterni e/o interni, secondo quanto indicato dall'Amministrazione e verificati con appositi sistemi di controllo; il giro di ronda deve sempre variare l'ordine e non avere la stessa progressione, in modo da rendere casuale il passaggio nei singoli punti previsti.

Durante il passaggio, la Guardia Particolare Giurata (d'ora in avanti "GPG") dovrà perlustrare il perimetro esterno delle strutture interessate dal servizio e, in alcuni casi, deve accedere all'interno della stessa ove, a fine giro di controllo, provvederà a certificare la propria presenza mediante oblitterazione presso i sistemi elettronici di rilevazione.

Il servizio di vigilanza e di sicurezza sarà espletato mediante l'impiego di Guardia Particolare Giurata armata e in uniforme, con veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell'istituto, con i contrassegni distintivi approvati dalle autorità competenti, a mezzo di ronde ispettive interne e/o esterne diurne o notturne, da effettuarsi con sistemi di controllo da collocarsi a cura e spese dell'impresa appaltatrice, su richiesta dell'amministrazione, ad intervalli secondo le procedure ed i tempi più adeguati.

In taluni casi, ove specificamente indicato, il servizio potrà essere richiesto come ronda ispettiva con apertura e chiusura cancelli e/o accessi;

Le strutture interessate dal servizio, gli orari, il tipo e il numero di ronde per fascia oraria sono riportati nella "TABELLA-1" allegata al presente capitolato.

- c) **Telesorveglianza impianti antintrusione**: si tratta del servizio svolto secondo le modalità previste nel D.M. 269/2010, articolo 3 comma 2 lett. e), ovvero servizio di gestione a

distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata, intervento da intendersi compreso nel servizio. Il servizio di ricezione di allarmi alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza dovrà essere eseguito mediante la gestione di impianti di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegati alle apparecchiature installate presso gli immobili dell'Università interessati dal servizio e intervento autopattuglia 24 ore su 24 a seguito della ricezione di eventuali segnali. Le strutture interessate dal servizio e le modalità di esecuzione sono riportati in TABELLA-2, allegata al presente capitolato.

Modalità di esecuzione del servizio: il servizio di ricezione dei segnali di allarme da parte dell'istituto di vigilanza, sarà espletato mediante il collegamento degli impianti antintrusione, installati presso gli immobili preventivamente individuati, alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza, e intervento autopattuglia 24 ore su 24.

In caso di ricezione di segnali di allarme, la centrale operativa dell'istituto di vigilanza provvederà a coordinare l'intervento in loco, inviando la GPG addetta, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'istituto stesso munito di contrassegni approvati dall'autorità competente e di apparato radio veicolare, al fine di effettuare un'ispezione sul posto, e mantenendo un costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificarne l'esito.

In caso di sopralluogo, la GPG, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- 1) verificare la chiusura delle porte e delle finestre raggiungibili da terra, relative all'immobile dal quale è pervenuto il segnale di allarme;
- 2) osservare eventuali operazioni sospette (veicoli, persone, tracce di pneumatici, varchi nelle recinzioni, vetri rotti, ecc.);
- 3) raccogliere dai presenti informazioni in merito ad eventuali situazioni anomale;
- 4) richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio;
- 5) compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto;
- 6) informare costantemente la propria centrale operativa mediante ricetrasmittente.

L'intervento dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre quindici (15) minuti dalla ricezione del segnale di allarme.

Previa verifica della natura e l'entità dell'emergenza, la centrale operativa dovrà, eventualmente, avvisare il DEC o referente della stazione appaltante preventivamente individuato e, qualora necessario, allertare le autorità competenti (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.).

In ogni caso, ogni episodio che abbia causato l'attivazione dell'intervento dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al DEC.

Per gli interventi notturni, le autovetture devono essere anche munite di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato.

Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.

L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della quale la

guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo a richiedere alla centrale operativa dell'istituto, ove necessario, ulteriore personale in ausilio.

L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una GPG.

In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la GPG intervenuta sul posto dovrà richiedere alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza, il supporto di un'altra guardia e delle forze dell'ordine territorialmente competenti. In quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle forze dell'ordine.

Le GPG devono annotare tutte le informazioni relative agli eventi che dovessero verificarsi quali, ad esempio: esito dell'intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, ecc.

Il dialogo tra l'unità di controllo centrale e le stazioni remote dovrà avvenire mediante un canale radio e/o linea telefonica.

La centrale operativa dovrà interrogare ciclicamente la stazione periferica per controllare lo stato del collegamento e, nel caso in cui la periferica non rispondesse, dovrà evidenziare questa anomalia e trattarla come una segnalazione di allarme alla quale dovrà seguire un tempestivo intervento da parte della radiopattuglia.

Il canone mensile che l'Università riconosce all'istituto di vigilanza quale corrispettivo del servizio dovrà essere comprensivo di tutti gli interventi necessari, senza limiti numerici, in caso di segnali di allarme.

Per l'espletamento del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà garantire l'intervento dei propri operatori secondo le tempistiche di seguito indicate:

- 15 minuti = tempo massimo di intervento degli addetti al servizio presso i luoghi oggetto di segnalazione/allarme;
- 30 secondi = tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da parte del personale della centrale operativa;
- 2 minuti = tempo massimo di reazione e trattamento dell'allarme/guasto/segnalazione da parte dell'operatore della centrale operativa.

- d) **Televigilanza:** ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. f), consiste nel *“controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata”*.

Modalità di esecuzione del servizio: vedasi quanto indicato per la “Telesorveglianza impianti antintrusione”. Tutta l'attività dovrà rispettare la normativa sulla privacy. Le strutture interessate dal servizio e le modalità di esecuzione sono riportati in TABELLA-2, allegata al presente capitolato;

- e) **Telesorveglianza impianti antincendio:** si tratta del servizio svolto in maniera analoga alle modalità previste nel D.M. 269/2010, articolo 3 comma 2 lett. e), ovvero servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dal rilevamento fumi, mediante un sistema ricevente collegato con una centrale operativa, o la trasmissione dei segnali tramite combinatore telefonico, finalizzato all'intervento della guardia giurata.

Modalità di esecuzione del servizio: vedasi quanto indicato per la “Telesorveglianza impianti antintrusione” in quanto compatibile. Le strutture interessate dal servizio e le modalità di esecuzione sono riportati in TABELLA-3, allegata al presente capitolato.

f) **Servizio di manutenzione delle tecnologie installate per gli impianti anti intrusione e videosorveglianza (o televigilanza):**

Il servizio è volto a garantire la piena efficienza, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutti impianti anti intrusione e videosorveglianza (o televigilanza) - con esclusione degli impianti antincendio -, indicati nella documentazione di gara e/o aggiunti o sottratti in corso di esecuzione del contratto. Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti.

Nello svolgimento di tale attività l'appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; è inoltre compito dell'appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Le attività ordinarie sono le seguenti:

- attività di manutenzione preventiva e programmata.

L'elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività che devono essere effettuate sugli impianti, con le relative frequenze minime, viene di seguito riportato:

Componente	Intervento	Periodicità
Centralina di comando e P.C.	Verifica funzionamento	3 mesi
	Verifica batterie tampone	1 mese
	Verifica linee alimentazione	3 mesi
Rilevatori	Verifica funzionamento	3 mesi
Sirene	Verifica funzionamento	3 mesi
Monitor	Verifica funzionalità	3 mesi
Telecamere	Verifica funzionalità, pulizia e controllo puntamenti e connessioni	3 mesi
Cablaggi	Controllo collegamenti e sistema via cavi	6 mesi

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione preventiva, periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nella tabella sopra indicata) e necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti, deve considerarsi quindi compresa nel canone.

Le attività straordinarie sono costituite da:

- attività di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti;
- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti.

L'appaltatore sarà responsabile del mancato o inadeguato funzionamento delle suddette apparecchiature, pertanto, sarà cura dell'impresa stessa redigere, di volta in volta, in caso di furti o effrazioni, una relazione che illustri quanto accaduto e se gli impianti di collegamento hanno regolarmente funzionato. Nel caso in cui gli stessi non abbiano regolarmente svolto la loro funzione, l'impresa risponderà di eventuali danni che l'assicurazione non copra per negligenza o guasto.

L'eventuale installazione di impianti o sistemi a corredo del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere effettuato solo su richiesta dell'amministrazione. L'eventuale installazione così come la manutenzione dovrà essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle norme vigenti. Nessun tipo di mano d'opera e di attrezzatura sarà prestata dal personale dipendente dell'amministrazione contraente

Le strutture interessate dal servizio e le modalità di esecuzione sono riportati in TABELLA-4, allegata al presente capitolato.

Le attività strettamente connesse al servizio di vigilanza dovranno essere svolto da personale in possesso di specifica licenza prefettizia di Guardia Particolare Giurata (GPG) ai sensi dell'art. 134 TULPS, indicante i servizi che l'appaltatore è autorizzato a svolgere, nonché l'ambito territoriale in cui è autorizzato ad operare. Per le altre attività, che possono essere svolte da imprese subappaltatrici, raggruppate o consorziate (es: i servizi di cui al presente articolo, punto 1, lett. f) nonché quelli previsti al successivo punto 2 e 3 dello stesso articolo) non sono previsti i requisiti di idoneità che la legge impone per il servizio di vigilanza privata in senso proprio.

Tutto il personale impegnato nel servizio di vigilanza e di sicurezza dovrà essere in uniforme, armato e dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal DEC. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità del personale della comunità accademica nonché dei terzi, in piena osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutte le operazioni relative al servizio devono essere svolte in modo da non recare alcun pregiudizio o intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali. Lungo i percorsi stabiliti, dovranno essere disposti dei sistemi di controllo per la rilevazione dei dati relativi agli orari e ai percorsi ispettivi effettuati. Tali sistemi dovranno essere di tipo elettronico e saranno forniti ed installati a cura e spese dell'impresa appaltatrice, nei punti concordati con il DEC; eventuali modifiche operative (quali, a titolo meramente esemplificativo, la modifica/variazione dei punti di punzonatura o degli orari) saranno comunicate, di volta in volta, dal DEC ovvero da altra persona delegata al controllo del corretto svolgimento delle attività previste, individuato da questa Amministrazione; tali modifiche, compatibilmente con quanto indicato dal presente Capitolato, non daranno luogo ad ulteriori compensi, oltre a quelli previsti. Il software dovrà garantire la immodificabilità dei dati trattati. I dati giornalieri delle punzonature dovranno essere stampati trasmessi mensilmente al DEC individuato e dallo stesso custoditi fino alla scadenza dell'appalto. Tali dati costituiranno oggetto di certificazione del regolare svolgimento del servizio e dovranno essere anche allegati alle fatture. Resta inteso che l'efficienza e la manutenzione dei sistemi di controllo elettronici rimane a carico dell'impresa appaltatrice.

2. Acquisizione di attrezzature e impianti:

Tenuto conto di possibili variazioni in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare e delle future esigenze dell'Ateneo, il contratto prevede la possibilità di richiedere all'appaltatore l'approvvigionamento di attrezzature e impianti in relazione ad nuove esigenze o

adeguamenti/sostituzione di quelli esistenti. Il contratto prevede quindi lo stanziamento di un importo per dette attività a cui attingere in caso di interventi di manutenzione straordinaria che eccedano l'importo della franchigia. Trattandosi di una attività meramente ipotetica, il relativo importo e le relative prestazioni devono intendersi non garantire per l'appaltatore.

3. Creazione e gestione di una anagrafica tecnica

Considerato che tramite il presente affidamento l'Ateneo opera un'attività di accentramento e razionalizzazione della gestione del servizio a partire da una situazione estremamente frammentata, si rende necessaria la costituzione e una gestione della Anagrafica Tecnica, ovvero un insieme di attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento/modifica dati, per una corretta gestione operativa dei diversi impianti anti intrusione, di videosorveglianza (o televigilanza) e antincendio, finalizzata a una ottimale pianificazione, oltre che una efficace gestione delle attività manutentive, a una puntuale conoscenza dei componenti e del contesto impiantistico e, verificate le condizioni di attuabilità, ad integrare i dati censiti all'interno del sistema informativo dell'Ateneo.

Atteso che l'Amministrazione Contraente utilizza un proprio sistema informativo sul patrimonio dell'ente, in corso di esecuzione del contratto si provvederà a fornire le specifiche tecniche all'appaltatore, per poter permettere l'inserimento dei dati dell'anagrafica nel sistema di Ateneo.

Il contraente deve censire i singoli componenti ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare:

- le consistenze degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
- l'ubicazione fisica degli impianti;
- le caratteristiche tecniche degli impianti ;
- le caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di funzionamento).

L'attività e le relative modalità di esecuzione saranno in ogni caso svolta ed attuate previo accordo con il DEC. Tutte le informazioni inerenti l'anagrafica impiantistica devono essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all'amministrazione entro 180 giorni dalla data di attivazione del primo servizio di manutenzione. Il termine di consegna dell'Anagrafica Tecnica potrà essere eventualmente prorogato, in accordo con l'Amministrazione contraente, per un massimo di 4 mesi.

In concomitanza con l'attività di rilievo e restituzione, deve essere espressa una valutazione sullo stato conservativo/funzionale, sullo stato di adeguamento normativo e relative condizioni di sicurezza. Tale valutazione deve essere intesa come un giudizio di massima sulle condizioni di conservazione e sullo stato funzionale dei componenti impiantistici. Tale giudizio è finalizzato sia allo sviluppo della politica manutentiva che alla pianificazione e preventivazione della singola attività manutentiva occorrente.

Il contraente ha l'onere di aggiornare, per tutta la durata del contratto, tutte le informazioni raccolte nella fase di costituzione dell'anagrafica impiantistica.

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

1. L'appalto avrà la durata di 60 mesi a decorrere dalla consegna del servizio.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione (proroga) del servizio medesimo fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei) quale tempo strettamente utile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante.
4. In base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertita con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A.

Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo posto a base dell'affidamento del servizio, relativo a tutta la durata contrattuale, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente capitolato, è di **€ 1.640.624,97**, oltre I.V.A. compresi **€ 15.748,76** oltre I.V.A. per oneri presunti della sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
2. Al fine di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del d.Lgs. 50/2016 si precisa che il costo della manodopera è stato determinato sulla base della tabella, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-vigilanza-e-servizi-fiduciari.aspx>, "Servizio tecnico – operativo – notturno" – marzo 2016 - allegata al D.M. 21.03.2016 concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, che prevede un costo medio orario per una Guardia Particolare Giurata inquadrata nel IV livello, pari ad € 19,55. Detto importo è incrementato di una percentuale definita nel 15% per spese generali, aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore, per un totale quindi di € 24,73 all'ora.
3. L'importo a disposizione per eventuali richieste del servizio di "vigilanza fissa" di cui al punto 1, lettera a) dell'art. 4 del presente capitolato, è fissato nella misura del 5% dell'importo complessivo del servizio di "Ronde ispettive anche mediante auto pattuglia" di cui al punto 1, lettera b) del medesimo art. 4 del presente capitolato (€ 21.733,54 presunti, oltre IVA). Come già indicato, trattasi di servizio straordinario, stante la natura di tali attività, legate ad eventi particolari, le attività da espletarsi saranno dettagliate dal DEC, se necessarie all'amministrazione, con la richiesta d'intervento e sono quindi da intendersi come non garantiti per il fornitore del servizio.
4. Con riferimento al servizio di "Ronde ispettive anche mediante auto pattuglia" di cui al punto 1, lettera b) dell'art. 4 del presente capitolato, si precisa che:
 - a. ai soli fini del calcolo dell'importo da porre a base di gara, la stazione appaltante ha ritenuto di considerare un tempo medio di 5 minuti per una ronda esterna per singoli plessi e di 30 minuti per una ronda interna (salvo eccezioni indicate in "TABELLA-1"). Pertanto, considerato il numero delle ronde richieste, l'importo riferibile a questa tipologia del servizio è determinato dalla "TABELLA-1", allegata al presente capitolato (totale € 434.670,97 oltre IVA, presunti);
 - b. laddove nella citata tabella venga indicato "domenica", tale termine si dovrà intendere esteso anche ai giorni festivi.

Rimane ferma la possibilità che le diverse strutture dell'Ateneo (Dipartimenti, Scuole, Centri etc.) programmino, secondo le rispettive esigenze connesse alle attività istituzionali di ricerca e

- didattica, periodi di chiusura. Durante tali periodi, normalmente e laddove non già indicato in “TABELLA-1”, le attività di ronda dovranno essere svolte secondo le modalità indicate per i giorni festivi: sarà in ogni caso cura del DEC, o dei suoi ausiliari, comunicare per tempo, di volta in volta, periodi di chiusura e modalità di svolgimento del relativo servizio per le strutture chiuse.
5. Per il calcolo dell'importo da porre a base di gara riferito ai servizi di “Telesorveglianza impianti antintrusione”, di “Televigilanza”, di “Telesorveglianza impianti antincendio” di cui rispettivamente al punto 1, lettere c), d) ed e) dell'art. 4 del presente capitolato, la stazione appaltante si è attenuta ai dati acquisiti nelle precedenti esperienze di affidamento dei medesimi servizi sia da parte dell'Ateneo genovese che da parte di altre amministrazioni, nonché da ricerche di mercato, stimando in € 50,00 il canone mensile per impianto, fatta eccezione per l'insieme di videocamere, di imminente installazione, per gli immobili riferibili complesso immobiliare di valletta Puggia (DIFI – DIMA - DIBRIS - DCCI e Palazzo Scienze) che formando un impianto unico e che prevedono una stima di € 150.000 quale canone mensile. L'elenco delle attività riferite ai servizi di cui sopra sono elencati nella “TABELLA-2” (totale € 315.000,00 oltre IVA, presunti) e nella “TABELLA-3” (totale € 184.500,00 oltre IVA, presunti) allegate al presente capitolato. Anche ai fini della formulazione dell'offerta, considerato che l'individuazione della tipologia degli impianti sarà oggetto dell'attività di “Costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica” di cui all'art. 4, punto 3, del presente capitolato, e che pertanto in sede di gara non vengono fornite tutte le specifiche tecniche degli impianti, si fa presente che le periferiche di comunicazione sono di proprietà dell'Università.
 6. Per il calcolo dell'importo da porre a base di gara riferito ai servizi di “Servizio di manutenzione delle tecnologie installate per gli impianti anti intrusione e videosorveglianza (o televigilanza)” di cui al punto 1, lettera f) dell'art. 4 del presente capitolato, la stazione appaltante si è attenuta ai dati acquisiti nelle precedenti esperienze di affidamento dei medesimi servizi da parte dell'Ateneo genovese, stimando pertanto in € 60,00 il canone mensile per impianto. L'elenco delle attività riferite ai servizi di cui sopra sono elencati nella “TABELLA-4” (totale € 361.800,00 oltre IVA, presunti) allegate al presente capitolato.
 7. Per la quota corrispondente all'importo da porre a base di gara riferito all'”approvvigionamento di attrezzature e impianti” di cui al punto 2 dell'art. 4 del presente capitolato si è ritenuto di considerare un valore pari a 250.000,00 € per la durata contrattuale. Tale importo è utilizzabile anche per il pagamento delle attività straordinarie superiore alla franchigia, per l'importo eccedente quello della franchigia stessa (si veda il successivo art. 7, comma 5, lett. f).
 8. Per il calcolo dell'importo da porre a base di gara riferito ai servizi di “costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica” di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente capitolato, si è ritenuto di considerare 290 ore di lavoro da contabilizzare al valore unitario indicato al paragrafo 2 del presente articolo (€ 24,73 all'ora), per un totale complessivo quindi di € 7.171,7 euro oltre I.V.A. da riconoscere a misura.
 9. In caso di necessità di ripetizione di servizi analoghi, l'amministrazione si riserva infine la possibilità di affidare all'appaltatore detti servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara, per un importo non superiore a 50.000 € al netto di IVA, di cui metà da riferirsi ai servizi di vigilanza in senso stretto (CPV principale), e metà da riferirsi ad attività manutentive (CPV secondario).

Art. 7 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

1. In ragione della natura delle prestazioni richieste, il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeee), del Codice. L'importo del contratto può variare, in

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali di cui al presente comma sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso del servizio, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice. Le quantità richieste potranno variare in relazione a mutate esigenze normative, organizzative, impiantistiche, immobiliari o logistiche dell'Ateneo, non preventivabili al momento della pubblicazione della procedura o comunque da apportare in ragione delle esigenze dell'Ateneo; in presenza di tali limitazioni, pertanto l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento, comunque denominato.

2. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
3. L'Università si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice una variazione dell'importo contrattuale fino ad un valore massimo di un quinto dello stesso importo e secondo i prezzi unitari presentati in sede di gara. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
5. Il corrispettivo per il servizio è determinato come segue:
 - a. in relazione ad eventuali richieste del servizio di “vigilanza fissa” di cui al punto 1, lettera a) dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal prodotto fra il numero di ore effettivamente richieste e il prezzo orario offerto dall'appaltatore in sede di gara.
 - b. in relazione al servizio “Ronde ispettive anche mediante auto pattuglia” di cui al punto 1, lettera b) dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal prodotto fra il tempo necessario per la singola ronda così come definito in “TABELLA-1” ed il prezzo orario offerto dall'appaltatore in sede di gara;
 - c. in relazione al servizio di “Telesorveglianza impianti antintrusione” di cui al punto 1, lettera c) dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal canone mensile offerto dall'appaltatore in sede di gara;
 - d. in relazione al servizio di “Televigilanza” di cui al punto 1, lettera d) dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal canone mensile offerto dall'appaltatore in sede di gara;
 - e. in relazione al servizio di “Telesorveglianza impianti antincendio” di cui al punto 1, lettere e) dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal canone mensile offerto dall'appaltatore in sede di gara;
 - f. in relazione al servizio di “Servizio di manutenzione delle tecnologie installate per gli impianti anti intrusione e videosorveglianza (o televigilanza)” di cui al punto 1, lettere f) dell'art. 4 del presente capitolato, si premette che:
 - le attività ordinarie sono sempre remunerate attraverso un canone mensile. Le attività straordinarie il cui valore economico dell'attività da effettuarsi sia al di sotto del valore della franchigia sono ricomprese nel corrispettivo del canone. Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone stesso;

- la franchigia costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività manutentive straordinarie, non devono essere compensate perché risultano a carico dell'appaltatore e quindi comprese nel canone. Nel caso in cui l'importo delle attività straordinarie sia superiore alla franchigia, l'amministrazione è tenuta a retribuire l'appaltatore solo per l'importo eccedente quello della franchigia stessa. Il servizio di manutenzione prevede la franchigia a carico dell'appaltatore pari a 300 €: tale importo può essere tuttavia aumentate dall'appaltatore in sede di offerte tecnica;
- per il calcolo dell'importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento Prezzario Regionale opere edili ed impiantistiche - Regione Liguria anno 2020 e al Prezzario del DEI anno 2020, al netto dei ribassi offerti in sede di gara;

Ciò premesso, verrà corrisposto l'importo derivante dal canone mensile offerto dall'appaltatore in sede di gara.

- g. in relazione all'“approvvigionamento di attrezzature e impianti” di cui al punto 2, dell'art. 4 del presente capitolato, l'operatore economico dovrà offrire uno sconto sotto forma di ribasso percentuale che dovrà intendersi applicato al prezzario vigente alla data di presentazione dell'offerta (al momento della redazione dei documenti di gara: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2020 e Prezzi informativi dell'edilizia Impianti elettrici edito da Tipografia del genio Civile DEI – edizione giugno 2020, fermo restando che la Stazione appaltante remunererà le relative prestazioni sulla base del medesimo ribasso applicato ai prezzari vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del contraente.
 - h. in relazione all'attività di “Costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica” di cui al punto 3, dell'art. 4 del presente capitolato, verrà corrisposto l'importo derivante dal prodotto fra il numero di ore effettivamente svolte per tale servizio e il costo orario offerto dall'appaltatore in sede di gara.
6. In caso di ripetizione di servizi analoghi, saranno applicati i prezzi offerti dall'appaltatore per i corrispondenti servizi analoghi.

Art. 8 - CENTRALE OPERATIVA

1. Al fine di garantire il raccordo ed il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'attivazione di una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24.
2. In caso di emergenza, la Centrale Operativa allertata dovrà inviare presso la sede dell'Amministrazione, nell'Obiettivo da cui è partita la segnalazione, un'autopattuglia collegata alla centrale stessa per effettuare specifici interventi di supporto alle GPG.
3. La centrale operativa dovrà essere attiva 365 giorni all'anno al fine di preservare la sicurezza delle sedi.

Art. 9 - ACCESSO ALLE STRUTTURE UNIVERSITARIE

1. L'accesso alle strutture universitarie da parte del personale dell'impresa appaltatrice avverrà con le modalità stabilite dai responsabili delle strutture medesime, eventualmente per il tramite del DEC. In particolare, le chiavi dei locali saranno consegnate al responsabile dell'impresa appaltatrice di cui al successivo art. 12, previa redazione del verbale di consegna.

Art. 10 - SOPRALLUOGO

1. Per prendere contezza delle dimensioni degli immobili e delle aree dell'Università degli studi di Genova interessate dai servizi oggetto del presente Capitolato, è previsto il sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi prima della scadenza dei termini fissati per la partecipazione alla procedura di gara, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
2. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. Le modalità e i termini entro i quali è possibile inoltrare richiesta di sopralluogo sono dettagliate nel Disciplinare di gara.

Art. 11 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. L'Università provvede a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con il compito di svolgere il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il DEC svolge i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, e di cui agli artt. da 18 a 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. L'amministrazione, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
3. La trasmissione di disposizioni di servizio, degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra DEC e imprese esecutrici avvengono esclusivamente mediante PEC.
4. Il DEC, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa appaltatrice tutte le istruzioni e le direttive necessarie e redigendo apposito verbale di avvio.
5. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dovrà contenere l'elenco delle strutture interessate dal servizio e indicazioni circa la consegna delle chiavi.
6. Tale verbale è redatto e sottoscritto dal DEC e dal responsabile dell'impresa appaltatrice, cui sarà rilasciata copia conforme.
7. Entro i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza prevista del contratto il DEC effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. Entro i successivi 7 (sette) giorni successivi il DEC elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
8. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non

- inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
9. Prima dell'esecuzione del contratto l'Università provvede a nominare altresì un soggetto incaricato di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tali attività sono espletate periodicamente in corso di esecuzione con cadenza non superiore a sei mesi e, per la verifica di conformità finale, non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Al termine delle operazioni di verifica finale, il verificatore emette il certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si applica l'art. 102 del Codice.
 10. Ai fini di quanto sopra il RUP trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:
 - copia degli atti di gara;
 - copia del contratto;
 - documenti contabili, accertamenti, relazioni e simili;
 - ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal verificatore per l'espletamento dell'incarico.
 11. Il soggetto incaricato della verifica di conformità può procedere ad effettuare gli accertamenti e riscontri che ritenga necessari.
 12. Delle attività di verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
 13. Eventuali spese necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
 14. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso. La gestione di contestazioni sul certificato è disciplinata dall'art. 10 del presente capitolato. Per il certificato di verifica di conformità, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
 15. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il

richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

16. Successivamente alla verifica di conformità finale si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 12 - SOGGETTI PREPOSTI AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio, l'impresa appaltatrice, a sua cura e spese, si obbliga ad individuare un Coordinatore del servizio e di un sostituto in caso di assenza del primo, comunicandone i nominativi all'amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione unitamente al nominativo della persona che rivestirà il nuovo incarico.
2. Tali figure sono individuate tra il personale dipendente, ed avranno il compito di curare l'organizzazione e la conduzione dei servizi del presente capitolato. Dovranno rispondere direttamente al RUP e/o al DEC. Tali figure dovranno essere dotate di esperienza e competenza nel settore delle attività del presente capitolato per garantire la regolarità e efficacia del servizio e avranno il compito di monitorare l'attività del personale preposto al servizio e di effettuare attività di controllo nelle varie postazioni.
3. Il Coordinatore del Servizio o il sostituto, dovranno essere sempre reperibili dal RUP e/o dal DEC nell'arco delle 24 ore ed essere in grado di gestire i servizi in caso di malattia, ferie o altri impedimenti. Tali figure dovranno, inoltre, mantenersi in qualsiasi momento, in contatto con gli addetti impiegati al servizio, sui quali esercita poteri di direzione e controllo.
4. Il coordinatore del Servizio rappresenta l'appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'amministrazione si intenderanno date all'appaltatore stesso. Il coordinatore del Servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per le condizioni dei servizi. In particolare dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. garantire la propria disponibilità a rapportarsi con il DEC, mantenendo un costante contatto e, attraverso di lui, con gli Uffici coinvolti nella gestione del servizio;
 - b. garantire la propria disponibilità e presenza per incontri/riunioni presso la sede universitaria per necessità organizzative e attinenti l'esecuzione del contratto. In caso di richiesta di incontri dovrà essere garantita la presenza entro 72 ore dalla richiesta;
 - c. coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali nei tempi e con le modalità concordate con il RUP e/o il DEC;
 - d. garantire che il personale impiegato nei servizi sia adeguatamente addestrato, rispondente ai requisiti e ricompreso dell'elenco di nominativi fornito al DEC all'inizio del servizio;
 - e. garantire la continuità del servizio in presenza di assenze improvvise del personale per qualsiasi ragione;
 - f. segnalare immediatamente al DEC eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che possano, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento dei servizi;
 - g. essere sempre reperibile sia telefonicamente che mediante i comuni mezzi di telecomunicazione (email, etc.);

- h. avvisare il DEC di modifiche ai locali o altri problemi che interferiscono con l'esecuzione del servizio o che possano essere fonte di altra natura di problemi all'amministrazione;
- i. concordare ogni variazione o modifica tra l'appaltatore e l'amministrazione, le variazioni di orario, disposizioni e incarichi nonché la dislocazione degli operatori in accordo con il DEC;
- j. segnalare ogni anomalia o problemi funzionali del contratto e trovare soluzioni per risolvere le emergenze;
- k. impartire tutte le indicazioni e gli ordini necessari all'espletamento del contratto in modo da evitare ogni anomalia ed evitare le emergenze;
- l. fornire tutta la documentazione (fatture, documentazione oraria, dislocazione, disposizioni varie, ecc.) cartacea o informatizzata all'amministrazione per le dovute verifiche e per una corretta esecuzione del contratto in caso di verifiche occasionali o straordinarie e per tutti gli accertamenti.

Art. 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE – ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'impresa appaltatrice, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà comunicare all'Università, per iscritto, i nominativi delle persone impiegate nel servizio di vigilanza e sicurezza. Allo stesso modo, dovranno essere comunicate tutte le eventuali modifiche a tale elenco, intervenute successivamente nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di comprovata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. L'Appaltatore deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.
3. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni cui è adibito e, in particolare dovrà:
 - a. possedere capacità professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
 - b. svolgere il servizio negli orari prestabiliti; le variazioni all'orario vanno sempre preventivamente concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - c. rispettare le disposizioni sul servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite nel presente Capitolato;
 - d. non divulgare notizie su fatti e circostanze relative all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione;
 - e. custodire e utilizzare con responsabilità le chiavi consegnate dall'Amministrazione per l'accesso ai locali;
 - f. essere riconoscibile, portando, ben visibile, il tesserino di riconoscimento recante nominativo, fotografia e indicazione del nome dell'impresa appaltatrice;
 - g. indossare divisa decorosa, pulita, in ordine e conforme al luogo di lavoro in cui presta il servizio;
 - h. disporre di dispositivi di protezione individuale adeguato a garantire la sicurezza sul posto di lavoro ai sensi della normativa vigente.

4. L'inosservanza di tali disposizioni potrà essere considerata dall'Università grave violazione del Capitolato d'Appalto con conseguente risoluzione unilaterale del contratto.
5. Resta inteso che l'Università è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato nel servizio di vigilanza per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
6. I veicoli necessari per l'espletamento del servizio saranno di proprietà dell'impresa appaltatrice, la quale si impegna ad assicurare che gli stessi siano conformi alle norme di sicurezza, che siano tutti in buono stato di efficienza e provvisti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. I veicoli dovranno avere la seguente minima dotazione:
 - a. faro di profondità esterno orientabile;
 - b. estintore portatile omologato, di tipo universale, da 10 Kg;
 - c. cassetta di primo soccorso;
 - d. torcia;
 - e. radio ricetrasmittente sintonizzata sulla frequenza della Società di Vigilanza, con installazione fissa.

Analogamente, tutte le altre attrezzature e apparecchiature necessarie per l'espletamento del servizio (armi, ricetrasmittenti, ecc.) dovranno essere in ottimo stato di funzionamento e rispettare le norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 14 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'affidatario deve indicare al committente il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.Lgs. 81/08.
2. L'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della sottoscrizione del contratto:
 - a. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.Lgs. 81/08;
 - b. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - b. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - c. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal d.Lgs. 81/08
3. L'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e documento unico di regolarità contributiva, saranno acquisiti d'ufficio da parte della stazione appaltante.

Art. 15 - RISERVE E CONTESTAZIONI

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli comunichi al DEC. Riserve e contestazione devono essere sempre formulate attraverso la PEC.

2. L'affidatario potrà procedere a formulare, a pena di decadenza, le proprie riserve entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del dell'atto che lo riguardano, o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. Se l'esecutore ha formulato una riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni dall'invio della prima PEC, le sue riserve, indicando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia formulato riserve, oppure formulato riserve in modo o in termini difformi da quanto sopra indicato, i rendiconti e gli atti si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo indicato.
7. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
8. Il DEC o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei servizi; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di formulare apposita riserva via PEC.
9. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
10. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art. 16 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DELL'ESECUZIONE

1. L'appaltatore dovrà inviare mensilmente all'Area Logistica dell'Università e al DEC un tabulato espositivo delle attività svolte dall'impresa esecutrice.
2. Il DEC verificherà la corrispondenza delle informazioni ricevute con i propri dati e comunicherà l'approvazione del consuntivo al RUP.
3. Solo a seguito dell'approvazione da parte del RUP l'appaltatore potrà emettere fattura.

4. L'appaltatore provvede all'emissione di regolare fattura in forma elettronica con il seguente codice univoco ufficio: BKDKGC. In caso di errori formali e sostanziali nell'emissione della fattura, questa potrà essere rifiutata e sarà sospeso il termine previsto per i pagamenti. Detto termine ricomincerà a decorrere dalla corretta emissione della fattura.
5. Il corrispettivo dovrà riferirsi ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture da prodursi da parte dell'appaltatore, devono riferirsi esclusivamente al periodo e ai servizi effettivamente prestati che dovranno essere indicati analiticamente e suddivisi tra i vari servizi previsti dal presente capitolato.
6. Il pagamento avverrà, ai sensi dall'articolo 4, commi 2 lett. d) e 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura.
7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. L'Università provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.
9. Sul valore del contratto di appalto potrà essere corrisposta l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice, alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo.

Art. 17 - ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa appaltatrice dovrà:
 - a. essere in possesso della prescritta autorizzazione, rilasciata dalla Prefettura competente per territorio, concernente l'abilitazione all'espletamento del servizio di vigilanza con l'utilizzo di personale dipendente in possesso del decreto di "guardia giurata";
 - b. essere regolarmente autorizzata all'esercizio della vigilanza armata delle proprietà immobiliari e mobiliari site nei comuni di riferimento;
 - c. accettare a proprio carico tutti gli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
 - d. dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 287/1990, riguardante la tutela della concorrenza e del mercato e che non vi sono consiglieri di amministrazione o soggetti che rivestono incarichi nel proprio ambito che facciano parte anche di altri istituti operanti nel settore della vigilanza;
 - e. assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dei servizi di vigilanza di cui trattasi, sollevando nello stesso tempo l'Università;
 - f. fornire, nel numero necessario, i mezzi e le apparecchiature necessari all'espletamento del servizio, ivi compresi i sistemi elettronici di registrazione delle ispezioni e delle ronde, che saranno installati prima della stipula del contratto e previo accordo con il DEC, le radio ricetrasmittenti perfettamente efficienti e i motoveicoli riforniti di carburanti e lubrificanti ed in regola con le norme del vigente Codice della Strada;
 - g. impegnarsi all'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e di quelle previste nell'elaborato D.U.V.R.I. e della documentazione di gara,

nonché di tutte le norme di legge e regolamentari emanate o che saranno emanate nel settore di cui è oggetto il presente appalto.

Art. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Università e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza dell'impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della stessa impresa.
2. L'impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
3. L'Università procederà ad effettuare la verifica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del Codice, valutando, in particolare, se il prezzo offerto sia idoneo a garantire il rispetto di tutti i costi attinenti al servizio previsto nel Capitolato, tra cui il costo del personale, che dovrà essere dichiarato dall'impresa concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
4. I valori del costo del lavoro potranno essere desunti dalle apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice.

Art. 19 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.
2. Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.
3. Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee guida ANAC (esclusione dalla procedura di gara). Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.
4. L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato al presente documento.

5. In caso di grave inadempimento rispetto alle obbligazioni connesse alla clausola sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del codice, il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che l'Università di Genova intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'operatore economico, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

Art. 20 - OSSERVANZA DI NORME INTERNE

1. Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare le norme che vigono negli immobili universitari e tenere un contegno improntato alla massima correttezza ed irrepreensibilità.
2. In caso contrario, l'Università ha diritto di ottenere – su semplice richiesta – l'allontanamento dal luogo di lavoro e l'immediata sostituzione di qualunque dipendente dell'impresa appaltatrice, senza risponderne delle conseguenze.
3. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dell'Università degli studi di Genova”, emanato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
4. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del sopra indicato codice di comportamento.

Art. 21 - PENALI

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di mancata o incompleta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, di interruzione dei medesimi senza giustificato motivo, di ritardi non imputabili all'Università, a caso fortuito o forza maggiore, l'Università, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'impresa appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolato nella misura dell'1 per mille sull'ammontare delle prestazioni non effettuate o effettuate parzialmente o effettuate in maniera difforme da quanto stabilito in capitolato o dal DEC.
2. Sarà parimenti trattata come prestazione non resa l'effettuazione delle prestazioni senza l'ausilio delle attrezzature previste nel presente capitolato.
3. Sarà comminata una penale anche per ogni singola ronda/ispezione di cui non sarà fornita la prevista documentazione comprovante gli orari di inizio e termine dell'ispezione o la rilevabilità del percorso seguito. L'applicazione delle penali non esime l'impresa appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta alla cattiva qualità dei servizi eseguiti, e non la esonera in nessun caso dall'obbligo di adempiere alla mancata, incompleta o ritardata prestazione contrattuale.
4. Il RUP o il DEC, proporrà alla stazione appaltante l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

5. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del DEC, avverso la quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro cinque (5) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
6. Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'impresa appaltatrice e di affidarlo, anche provvisoriamente, ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
7. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici (15) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.
8. L'Università può compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale. Resta ferma la possibilità per l'affidatario di comunicare tempestivamente all'Università la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto:
 - a) si assume l'obbligo di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - b) deve indicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato anche invia non esclusiva alle commesse pubbliche (ABI, CAB, CIN, c/c, IBAN) nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c) si impegna a trasmettere all'Università tutte le modifiche dei dati di cui al punto precedente;
 - d) accetta che il pagamento venga effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato; tale prescrizione costituisce clausola risolutiva espressa.
2. L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l'appaltatore è obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice.

Art. 24 - RESPONSABILITA' PER DANNI – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'impresa affidataria dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose, restando a suo completo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati. L'impresa dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Università e a terzi ed è tenuta, altresì, a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni interne che fossero comunicate dall'Università.

2. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, la gestione avviene secondo modalità e termini indicati all'art. 24 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
3. L'appaltatore, per fatto proprio o di persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere, è responsabile di ogni danno, sia diretto che indiretto, causato a persone e/o cose, tanto dell'Università che dell'appaltatore stesso o di terzi, in conseguenza dell'esecuzione del servizio. Di ogni evento dannoso, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Università. Qualora l'appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, l'Università resta autorizzata a provvedere direttamente a spese dello stesso. L'appaltatore deve, all'atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento del servizio, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00. Tale polizza dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazioni e dovrà coprire tutta la durata del contratto. L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare all'Università ogni eventuale variazione della polizza stessa. Il massimale di polizza deve essere automaticamente aggiornato qualora intervengano, durante il periodo contrattuale, fattori che ne obblighino l'adeguamento. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Copia di tale polizza, con relativa quietanza di pagamento, deve essere fornita quale documentazione a corredo del contratto di appalto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
4. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale di almeno € 2.000.000,00 per evento.
5. In caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea, la garanzia dovrà essere unica per tutte le attività previste dall'appalto.
6. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici

Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 26 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

1. L'affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Università, fatto salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura di affidamento.

Art. 27 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale dell'appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto. In tal caso, l'amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
2. L'Ateneo può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nelle ipotesi, alle condizioni e secondo i termini previsti dall'art. 107 del Codice e nel rispetto dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili, precisando che nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, lett a) la percentuale da applicare è fissata nel 5% (anziché nel 6,5% massimo previsto).

Art. 28 - SCIOPERI

1. Per i servizi pubblici essenziali l'appaltatore è tenuto a comunicare al DEC a mezzo PEC, ogni eventuale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. A seguito della comunicazione al precedente periodo, il DEC comunica all'impresa aggiudicataria, con un preavviso di almeno 3 giorni, l'elenco delle sedi in cui dev'essere garantito il servizio il giorno fissato per lo sciopero.
2. Per i servizi diversi dalle prestazioni indispensabili, qualora l'impresa appaltatrice ritenga di non essere in grado di garantire il servizio a causa di scioperi del personale, ne deve dare tempestiva comunicazione al DEC. L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al DEC eventuali revoche delle proclamazioni di sciopero.
3. I corrispettivi relativi ai servizi non prestati, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio, non possono essere fatturati. In relazione ai servizi non prestati, qualora l'Università abbia provveduto mediante operatori terzi, per garantire il presidio delle sedi anche per ragioni di sicurezza, addebiterà all'appaltatore i maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli risultanti dal contratto di appalto.

Art. 29 - RECESSO

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 109 del Codice.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all'appaltatore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 30 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti dall'art. 108 D.lgs. 50/2016, da esercitarsi secondo le modalità e termini previsti dallo stesso articolo, e agli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente, l'Università risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
 - a. nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di cui all'art. 19 del presente capitolato;
 - b. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - d. violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall'articolo 2, co. 3 del suddetto Codice;
 - e. quando sia quando accertato in capo all'affidatario un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dal presente capitolato da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - f. in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio;
 - g. per sospensione arbitraria del servizio di vigilanza da parte dell'appaltatore;
 - h. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. Nell'ipotesi di superamento del 10% dell'importo contrattuale delle penali e in caso di subappalto non autorizzato o di violazione di norme sostanziali in materia di subappalto, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).
3. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
5. In ogni caso, l'appaltatore dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

Art. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'appaltatore si impegna ai sensi della normativa vigente a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Università, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare, nell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà l'obbligo di informare il proprio personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.
2. L'appaltatore manleva l'Università da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
3. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università degli Studi di Genova un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il fornitore si obbliga a

manlevare e tenere indenne l'Università degli Studi di Genova, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.

5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Università degli Studi di Genova, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 32 - SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 33 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia nascente dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio), del d.Lgs. 81/2008, del Codice Civile, della normativa richiamata all'art. 2 del presente Capitolato, del Regolamento per l'Università la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.